



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento (n. *632) stipulato in data 16.07.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15.01.2018, e l'altro contro cessione del quinto (n. *252), stipulato in data 15.09.2009 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 15.01.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede per entrambi i contratti il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, della parte non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie e degli oneri assicurativi, per complessivi € 3.049,89; chiede inoltre gli interessi legali, la refusione delle spese procedurali e le competenze legali per l'assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i contratti, in via preliminare, che l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni contrattuali proposte (cita Tribunale di Asti, sentenza n. 607/2019). Afferma la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e, con riferimento alle commissioni bancarie e di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); rinnova la propria disponibilità a riconoscere a favore del ricorrente la somma offerta in sede di risposta al



reclamo, quale ulteriore rimborso *pro rata temporis* delle commissioni non maturate, ivi compresa la quota parte del premio assicurativo non goduto.

Con riferimento alla polizza stipulata a copertura del rischio vita, fa presente che la compagnia assicurativa ha già corrisposto al cliente un rimborso di € 101,44; precisa di aver consegnato al ricorrente, prima di sottoscrivere la proposta di assicurazione, il “Fascicolo Informativo” contenente le CGA, in cui sono esplicitati i criteri di calcolo. Pertanto, ritiene che lo stesso sia stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto (richiama alcuni precedenti dell’Arbitro). Con riferimento alla polizza stipulata a copertura del rischio impiego, fa presente di aver sostenuto direttamente il suddetto costo; sostiene poi la natura *up-front* delle commissioni d’intermediazione, dirette a remunerare l’attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico).

Richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d’intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l’indebita locupletazione; sostiene infine la non rimborsabilità delle competenze legali, tenuto conto della natura seriale della questione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e oneri assicurativi.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.



Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Preliminarmente, questo Collegio rileva che, sebbene in sede di ricorso il ricorrente abbia formulato una richiesta cumulativa per entrambi i contratti (€ 3.049,89), dal reclamo è possibile desumere che il ricorrente chiede la somma di € 1.560,15 con riferimento al contratto n. ***632 (scomputando dalle commissioni di gestione l'importo corrisposto per le spese documentali, pari ad € 25,00) e di € 1.489,74 con riferimento al contratto n. ***252 (scomputando dalle commissioni bancarie le spese di istruttoria pari ad € 300,00). Pertanto si procederà all'esame della domanda sulla base di tale interpretazione.

A) contratto di delegazione di pagamento n. ***632

Quanto alla voce di costo riferita alle spese di attivazione del contratto, questo Collegio – sulla scorta del consolidato orientamento dell'Arbitro – ritiene di qualificarla come *recurring*, a causa del riferimento contrattuale all'eventualità del passaggio del cedente ad altra amministrazione, che rimanda ad attività non preliminari, ma riferibili alla fase attuativa del rapporto contrattuale. Pertanto, tali costi andranno restituiti *pro rata temporis*, come le commissioni di gestione che hanno pacifica natura *recurring*, risultando inapplicabile il criterio alternativo utilizzato dall'intermediario, che non risulta contenuto nel contratto, né altrimenti noto al cliente o da questi specificamente approvato.

B) contratto di cessione del quinto n. **252

Le commissioni di gestione hanno pacifica natura *recurring* e pertanto vanno restituite *pro rata temporis*; non può trovare applicazione il criterio alternativo proposto dall'intermediario resistente, posto che lo stesso non risulta richiamato nel contratto né noto al cliente o da lui specificamente approvato.

Quanto agli oneri di intermediazione, per entrambi i contratti è in atti il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dal ricorrente, in cui figura un importo della provvigione coincidente con quello risultante dal contratto di finanziamento. Pertanto, tale voce risulta *upfront* e va restituita in conformità alla curva degli interessi che, in assenza di piano di ammortamento, è desumibile dal conteggio estintivo versato in atti.

Con riferimento agli oneri assicurativi, risulta dalla documentazione contrattuale in atti che per entrambi i contratti:

- i) il costo relativo alla polizza assicurativa a copertura del rischio impiego è stato sostenuto dall'intermediario.
- ii) per gli oneri relativi al rischio vita, è agli atti copia delle CGA richiamate in contratto, che il cliente ha dichiarato di aver ricevuto, da cui risulta un criterio di rimborso degli oneri assicurativi residui alternativo al *pro rata temporis*; tuttavia, l'unico fascicolo informativo versato in atti dall'intermediario riporta una data di aggiornamento successiva a quella di sottoscrizione della proposta di assicurazione (maggio/giugno 2011). Al riguardo, seguendo l'orientamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condiviso dai Collegi, questo Collegio ritiene che il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando il fascicolo informativo non solo sia stato firmato per presa visione, ma risulti altresì coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta; pertanto, nel caso di specie il criterio contrattuale alternativo risulta inapplicabile e dunque gli oneri andranno restituiti *pro rata temporis*.

E' agli atti documentazione relativa al due rimborsi, entrambi effettuati a favore del ricorrente il 06.06.2018 a titolo di oneri assicurativi (rischio vita) non goduti, il primo di € 41,31, il secondo di € 60,13; questo Collegio, pur prendendo atto che manca una precisazione in ordine alla riferibilità del rimborso all'uno o all'altro contratto, sulla base dell'ordine espositivo adottato dall'intermediario nelle controdeduzioni, ritiene di poter riferire il primo di tali rimborsi al contratto di delegazione di pagamento n. **632 e il secondo al contratto di cessione del quinto n. **252.

Sulla scorta del riferito orientamento, e respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario (su cui v., *ex plurimis*, Coll. Bari, n.23783/2018), il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

A) contratto di delegazione di pagamento n. ***632

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	89
rate residue		31

TAN	▶	4,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	25,83%
in proporzione alla quota interessi	7,51%

n/c	▼	importo	restituzioni		criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi			
		€ 864,91	€ 223,44	€ 64,96			€ 223,44
						€ 153,27	
		€ 1.356,49	€ 350,43	€ 101,87			€ 197,16
		€ 3.660,00	€ 945,50	€ 274,87			€ 274,87
		€ 498,60	€ 128,81	€ 37,45		€ 41,31	€ 87,50
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 782,97
interessi legali	si



b) contratto di cessione del quinto n. **252

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	99
rate residue	21

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	17,50%
- in proporzione alla quota interessi	3,54%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (rischio vita) (recurring)	€ 618,26	€ 108,20	€ 21,86	<input type="radio"/>	€ 60,13	€ 48,07
<input type="radio"/>	commissioni bancarie (al netto delle spese di istruttoria) (recurring)	€ 3.512,85	€ 614,75	€ 124,22	<input type="radio"/>	€ 134,32	€ 480,43
<input type="radio"/>	costi intermediazione (up front)	€ 4.836,00	€ 846,30	€ 171,01	<input type="radio"/>		€ 171,01
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 699,51
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.482,48, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI